ABE/GL/2015/06

06.08.2015

Orientamenti

sull'elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta (articolo 65, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE)

Orientamenti ABE sull'elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta (articolo 65, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE)

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 [1] .Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 06.10.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/06" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.

[1] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

1. I presenti orientamenti specificano l'elenco minimo di servizi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.

2. I presenti orientamenti si applicano alle autorità di risoluzione.

Titolo II - Elenco minimo di servizi o meccanismi

3. Nell'individuare i servizi o i meccanismi necessari, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare, caso per caso, se i servizi o i meccanismi siano necessari a mantenere l'infrastruttura interna indispensabile per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ceduta, attività e passività, in particolare delle funzioni essenziali. Nella loro valutazione, le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto degli obiettivi di risoluzione e di tempi adeguati per la prestazione di servizi e meccanismi.

4. Nel valutare se l'ente soggetto a risoluzione o ognuna delle entità del suo gruppo sia tenuto a prestare servizi o meccanismi, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione almeno i seguenti elementi:

   (a) Sostegno in termini di risorse umane:

      (i) gestione del personale, compresa la gestione dei contratti e delle retribuzioni;

      (ii) comunicazione interna;

   (b) Tecnologia dell'informazione:

      (i) hardware informatici e per la comunicazione;

      (ii) archiviazione ed elaborazione dei dati;

      (iii) altre infrastrutture informatiche, postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri di raccolta dei dati e servizi connessi;

      (iv) gestione delle licenze dei software e del software per le applicazioni;

      (v) accesso a fornitori esterni, in particolare fornitori di dati e di infrastrutture;

      (vi) manutenzione delle applicazioni, compresa la manutenzione delle applicazioni informatiche e i relativi flussi di dati;

      (vii) generazione dei report, flussi di informazioni interne e banche dati;

      (viii) supporto agli utenti;

(ix) ripristino in caso di emergenza e di disastro (emergency and disaster recovery);

(c) Elaborazione delle operazioni, comprese le questioni giuridiche legate alle operazioni, in particolare in materia di antiriciclaggio;

(d) Fornitura o gestione di immobili e impianti, e infrastrutture collegate:

(i) uffici e magazzini;

(ii) gestione delle infrastrutture interne;

(iii) sicurezza e controllo degli accessi;

(iv) gestione del portafoglio immobiliare;

(e) Servizi legali e funzione di controllo della conformità:

(i) assistenza giuridica societaria;

(ii) servizi legali aziendali e operativi;

(iii) supporto per la conformità;

(f) Servizi di tesoreria:

(i) coordinamento, amministrazione e gestione delle attività di tesoreria;

(ii) coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento di entità, compresa la gestione delle garanzie;

(iii) funzione di reporting, in particolare con riferimento ai coefficienti regolamentari di liquidità (regulatory liquidity ratios);

(iv) coordinamento, amministrazione e gestione di programmi di funding a medio lungo termine e di rifinanziamento delle entità del gruppo;

(v) coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento, in particolare a breve termine;

(g) Gestione della negoziazione/delle attività (Trading/asset management);

(i) elaborazione delle operazioni: rilevazione delle negoziazioni (trade capture), progettazione, realizzazione, servicing dei prodotti di trading (servicing of trading products);

(ii) conferma, regolamento, pagamento;

(iii) gestione delle posizioni e delle controparti, per quanto riguarda la comunicazione di dati (data reporting) e i rapporti con le controparti;

(iv) gestione delle posizioni (rischio e riconciliazione);

(h) Gestione e valutazione dei rischi:

(i) Gestione dei rischi accentrata o per linea di business o per tipologia di rischio;

(ii) generazione della reportistica sui rischi (risk reporting);

(i) Contabilità:

(i) rendicontazione statutaria e regolamentare;

(ii) valutazione, in particolare delle posizioni di mercato;

(iii) relazioni sulla gestione;

(j) Trattamento del contante.

5. L'autorità di risoluzione dovrebbe garantire che la fornitura di servizi, in particolare i servizi di cui alle lettere f), g) e h) del precedente paragrafo 4, non implichi l'assunzione di rischi finanziari che potrebbero costituire un sostegno finanziario, in contrasto con l'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Titolo III - Disposizioni finali e attuazione

I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° agosto 2015.

I presenti orientamenti dovrebbero essere riesaminati entro il 31 luglio 2017.